

Art. 235 c.c.

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA`

1. L'azione per il disconoscimento di paternita` del figlio concepito durante il matrimonio e` consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e` ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita`.

2. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita`.

3. L'azione di disconoscimento puo` essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta` in tutti i casi in cui puo` essere esercitata dal padre.